

Comune di Nogara

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 20/05/2014

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.	pag.4
Articolo 1 - Finalità	pag. 4
Articolo 2 - Definizioni	pag. 4
Articolo 3 - Funzioni di vigilanza	pag. 5
TITOLO II - SICUREZZA URBANA	pag. 5
Articolo 4 - Collaborazione tra Comune e cittadini	pag. 5
Articolo 5 - Comportamenti vietati	pag. 5
Articolo 6 - Mendicizia e accattonaggio	pag. 6
Articolo 7 - Divieto di campeggio libero e accampamento	pag. 6
Articolo 8 - Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici	pag. 6
Articolo 9 - Pericolo di incendi ed esalazioni moleste	pag. 7
Articolo 10 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici	pag. 7
Articolo 11 - Trasporto di oggetti pericolosi	pag. 8
Articolo 12 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati	pag. 8
Articolo 13 - Sgombero della neve - dovere dei frontisti	pag. 9
Articolo 14 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri	pag. 9
Articolo 15 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave, e fossi - aperture di botole o chiusini..	pag. 9
Articolo 16 - Conduzioni sicure e custodia dei cani e di altri animali	pag. 10
Articolo 17 - Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico	pag. 11
TITOLO III - CONVIVENZA CIVILE E RISPETTO DEI BENI E DEI LUOGHI PUBBLICI	pag. 11
Articolo 18 - Convivenza civile, igiene, senso civico e di appartenenza	pag. 11
Articolo 19 - Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere	pag. 12
Articolo 20 - Limitazioni al consumo e alla vendita di bevande alcoliche	pag. 12
Articolo 21 - Attività vietate nell'uso del suolo pubblico	pag. 13
Articolo 22 - Attività ludiche nei luoghi pubblici	pag. 13
Articolo 23 - Recinzione e manutenzione dei terreni	pag. 13
Articolo 24 - Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine e targhe commemorative	pag. 14
Articolo 25 - Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri	pag. 15
Articolo 26 - Comportamenti vietati in parchi, giardini e aree verdi pubbliche	pag. 15
Articolo 27 - Disposizioni sul verde	pag. 16
Articolo 28 - Corsi d'acqua: sicurezza e tutela ambientale	pag. 16
TITOLO IV - TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE	pag. 16
Articolo 29 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone	pag. 16
Articolo 30 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo	pag. 17
Articolo 31 - Rumori e schiamazzi in sede stradale	pag. 17
Articolo 32 - Abitazioni private e regolamenti condominiali	pag. 17
TITOLO V - ATTIVITÀ LAVORATIVE	pag. 18
Articolo 33 - Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa	pag. 18
Articolo 34 - Negozi ed articoli per soli adulti	pag. 18
Articolo 35 - Sale giochi e sale slot	pag. 19
Articolo 36 - Obblighi dei titolari di pubblici esercizi	pag. 19
Articolo 37 - Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o per strada	pag. 20
Articolo 38 - Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune	pag. 20
Articolo 39 - Manifestazioni temporanee	pag. 20
Articolo 40 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti.....	Pag. 21
TITOLO VI - NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLA TRASGRESSIONE E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	pag. 21

Articolo 41 - Accertamento e contestazione delle violazioni e sanzioni accessorie	pag. 21
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	pag. 22
Articolo 42 - Abrogazione di norme preesistenti e applicabilità del presente Regolamento	pag. 22

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 1 - Finalità

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nel nostro paese, Nogara, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune e i cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti. In particolare, il Regolamento detta le disposizioni per evitar danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni e favorire e promuovere la qualità della vita.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili anche qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.
3. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità ;
 - b) convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro;
 - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative.

Articolo 2 - Definizioni.

Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:

- A. Sicurezza urbana** come bene pubblico, garantito da una cultura che ritiene inviolabili i diritti ed il benessere delle persone e l' integrità delle cose, in particolare di quelle pubbliche, e da norme che regolano i comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale. Sono inoltre oggetto di tutela, in quest'ambito, i diritti individuali, l'incolumità delle persone, la libertà di accesso e la fruizione degli spazi pubblici.
- B. Convivenza civile** - definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene ed al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello - è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità ed al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.

- C. Quiete e tranquillità** delle persone sono tutelate, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità della vita nel territorio urbano.
- D. Attività lavorative** sono definite tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti. Il presente Regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività .

Articolo 3 - Funzioni di vigilanza.

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia amministrativa nelle materie che, specificatamente trasferite, attribuite o delegate al Comune, si svolgono esclusivamente nell'ambito del suo territorio comunale ed in armonia con la vigente normativa sull'ordinamento degli enti locali.
2. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale, nonché alle forze di Polizia dello Stato e agli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità comunale.

TITOLO II - SICUREZZA URBANA.

Articolo 4 - Collaborazione tra Comune e cittadini.

1. Il Comune, valorizzando la collaborazione con i cittadini, può sottoscrivere convenzioni con associazioni che intendono cooperare con la Polizia Locale e con le altre forze dell'ordine nella regolamentazione del traffico in occasione di manifestazioni fieristiche o sportive, per segnalare situazioni di disagio sociale o eventi che possano disturbare la convivenza e la sicurezza urbana.

Articolo 5 - Comportamenti vietati.

1. Per garantire al sicurezza urbana è vietato:
 - a) mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;
 - b) intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando abusivamente gli spazi destinati ai cittadini disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine o i percorsi per i non vedenti;
 - c) effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi, esplodere petardi o gettare oggetti accesi in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati.

Articolo 6 - MendicITÀ e accattonaggio.

1. È vietata su tutto il territorio comunale, e specialmente davanti o in prossimità di luoghi di culto e cimiteri, nelle strutture ospedaliere/sanitarie, all'interno e in prossimità di mercati, davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali, degli edifici pubblici, delle poste, degli istituti bancari e delle aree destinate a parcheggio ogni forma di accattonaggio e/o mendicITÀ molesta, intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità minacciose, ostinate ed insistenti o adoperando mezzi fraudolenti per suscitare l'altrui pietà .
2. Non costituiscono accattonaggio o mendicITÀ e pertanto ad esse il presente divieto non si applica, le collette organizzate da istituzioni, associazioni di assistenza o benefiche legalmente riconosciute, previa anticipata comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.
3. Per le violazioni di cui sopra, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, si applicano la sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce il prodotto della violazione e di quanto agevoli la commissione dell'illecito, come disposto dall'articolo 20 della legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della predetta legge.

Articolo 7 - Divieto di campeggio libero e accampamento.

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di attività di campeggio mediante Camper, roulotte o attendamento fuori dalle aree appositamente attrezzate.
2. È vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque "bianche" o "nere", in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate;
3. È vietato sostare con modalità di accampamento con veicoli o manufatti, utilizzati come luoghi di dimora temporanea, senza il permesso dell' autorità municipale;
4. È inoltre vietato stazionare o bivaccare, eventualmente utilizzando tende, sacchi a pelo, panche, materassi, tendoni, manufatti leggeri od attrezzature similari al fine di utilizzarli come abitazioni, ovvero impiegarli come ricoveri temporanei
5. Qualora la presenza di persone che effettuano campeggio o accampamento abusivo possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà ordinare che dette persone abbandonino le aree occupate assieme alle proprie cose. Trascorso il termine per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli o attendamenti in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e delle cose con la massima efficacia e rapidità.

Articolo 8 - Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici.

1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e a qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità .
2. È vietato:
 - a) salire sui monumenti e scavalcare le recinzioni di protezione degli stessi;
 - b) entrare anche parzialmente nelle fontane, nonché gettare o immergervi oggetti;
 - c) posizionare, appoggiare o legare biciclette e moto sulle barriere di protezione dei monumenti;
 - d) appoggiare materiale accanto ai cassonetti dei rifiuti;
 - e) gettare a terra carte, mozziconi e qualsiasi altro oggetto.
3. La sosta di biciclette e moto è sempre consentita nelle apposite rastrelliere, nei luoghi specificatamente adibiti a deposito bici e in tutte le aree urbane dove il mezzo non arrechi intralcio né al passaggio dei pedoni né, in particolare, delle persone con mobilità ridotta. È vietata la sosta sui marciapiedi quando la loro larghezza è inferiore a mt. 1,50.

Articolo 9 - Pericolo di incendi ed esalazioni moleste.

1. In tutto il centro abitato è vietato bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare accensioni solo nell'esercizio di attività agricole e, in ogni modo, in condizioni di sicurezza tali da non poter causare pericolo di incendio e comunque a una distanza non inferiore a mt.100 dalle case, edifici, piantagioni, depositi di paglia e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile. È obbligatoria la presenza sul posto di un responsabile fino a quando il fuoco resti acceso o possa riaccendersi per autocombustione.
2. È vietato detenere materiali o compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all'interno di edifici e aree private.
3. È fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, gli odori o rumori che affliggono il sistema percettivo-sensoriale, quando sono superiori, considerando anche il luogo di immissione, alla normale tollerabilità e lesivi per la salute di chi li subisce.

Articolo 10 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici.

1. La vernice fresca, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti sulla pubblica via, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.
2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma (offendicula), così come ogni manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti

di monumenti ed edifici storici e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non causare pericolo per la collettività.

3. È proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre o su terrazze e balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità

Articolo 11 - Trasporto di oggetti pericolosi.

1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali o regionali, è vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe e ogni altro oggetto che potrebbe causare, in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

Articolo 12 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati.

1. Ferme restando le disposizioni del regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato - con le relative pertinenze - in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti.
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.
3. L'installazione di macchinari a motore per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
4. A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione e di inadeguate misure di separazione dall'abitazione, il Comune potrà procedere sia al sequestro di tali attrezzature e macchinari sia, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene.
5. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale da parte della Polizia Locale e dell'eventuale diffida. In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile delle spese sostenute.
6. Per favorire eventuali interventi di sicurezza o di emergenza e per creare una banca dati utile per gli interventi di protezione civile, gli amministratori dei condomini devono comunicare alla Polizia Locale il proprio nominativo, l'indirizzo e il proprio recapito (anche di E-mail), nonché quello dell'eventuale referente interno del condominio.

Articolo 13 - Sgombero della neve - dovere dei frontisti.

1. Fermi restando i contratti e le convenzioni appositamente stipulati dal Comune in ordine allo sgombero della neve, per garantire la sicurezza della collettività è essenziale la collaborazione dei cittadini. I detentori di edifici la cui facciata è rivolta verso la strada (frontisti) sono chiamati, in particolare, ad osservare i seguenti doveri:
 - a) provvedere alla tempestiva rimozione di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti su suolo pubblico, per prevenire ed evitare danni a persone o cose. Allo stesso modo, anche per i proprietari di piante sporgenti su aree di pubblico passaggio è d'obbligo asportare la neve depositata sui rami;
 - b) segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo ai passanti, provvedendo a proprie spese al transennamento delle aree a rischio. Tale operazione deve essere comunicata, con immediatezza, al comando di Polizia Locale o all'ufficio tecnico Comunale in osservanza al regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche .
 - c) rimuovere la neve dai passi carrabili è compito dei fruitori.
2. Le persone che non sono in grado, per comprovati motivi clinici, patologie croniche o situazioni di grave handicap, di provvedere all'adempimento degli obblighi indicati nel presente articolo possono comunicare la loro situazione al comando di Polizia Locale o all'ufficio tecnico comunale e chiederne il supporto.

Articolo 14 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri.

1. È obbligatorio fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, per garantire la sicurezza di tutte le persone;
2. È inoltre vietato sbattere tappeti, tovaglie innaffiare piante e lasciar cadere liquidi ed oggetti che possano causare l'emissione di polveri, pericoli o danni ai vicini ed ai passanti. Tale divieto non è operante nelle aree agricole e nei giardini.
3. È vietato distendere panni, indumenti, tappeti e simili alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco.
4. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochi gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune o se area privata altrui.

Articolo 15 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fossi - aperture di botole o chiusini.

1. I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali o cose.
2. Gli scavi, le cave e le fosse esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente autorizzati, segnalati e delimitati a tutela della pubblica incolumità.
3. È vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza l'autorizzazione comunale.

4. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venire autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Articolo 16 - Conduzione sicura e custodia dei cani e di altri animali.

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è chiamato a rispondere, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal cane stesso. Tutti i cittadini che detengono animali, di qualsiasi razza o specie, hanno l'obbligo di adottare ogni cautela affinché essi non procurino disturbo, spavento o danno a persone e cose e siano sottoposti in ogni momento a debita custodia.
2. Fatte salve le norme vigenti in materia di animali, nei luoghi pubblici o liberamente accessibili, fatta eccezione per le aree di sgambamento appositamente individuate, i proprietari di cani devono obbligatoriamente condurre gli animali con un guinzaglio a una misura non superiore a 1,50 mt. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non poter aggredire o recare danno a persone o cose, né oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.
3. I cittadini che possiedono cani con aggressività non controllata o di grossa taglia, sono obbligati all'uso di museruola e guinzaglio, nonché a stipulare a un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dal proprio animale.
4. Il possesso e la conduzione di cani rientranti nelle categorie con aggressività non controllata sono proibiti per i minorenni, alle persone affidate ad amministratori di sostegno e ai cittadini sottoposti, a causa di infermità, a status di interdizione o inabilità
5. Sono vietati sia l'addestramento dei cani per accrescerne la potenziale aggressività, sia la somministrazione agli stessi animali di sostanze dopanti.
6. È vietato organizzare combattimenti tra animali.
7. È obbligatorio portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.
8. È vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento dei cani, nell'esercizio delle loro funzioni.
9. Nei luoghi pubblici, comprese le aree di sgambamento, è vietato condurre cani o altri animali senza portare con sé ed utilizzare gli strumenti opportuni per prelevare o contenere gli escrementi, che in caso devono essere rimossi immediatamente per garantire l'igiene e la piena fruibilità degli spazi destinati alla collettività. La sola deroga a tale obbligo è prevista per i cittadini non vedenti accompagnati da cani guida.
10. È vietato tenere animali in condizioni tali da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici e all'interno di abitazioni private.
11. Per qualsiasi segnalazione in merito a caso di abbandono o maltrattamento degli animali i cittadini possono rivolgersi al comando di Polizia Locale.

Articolo 17 - Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli uffici pubblici, i giardini e i parchi. Sono escluse le aree verdi pubbliche attrezzate e destinate esclusivamente al gioco-bimbi.
2. Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico l'accesso di coloro che conducono gli animali è libero, fatto salvo l'utilizzo del guinzaglio e della museruola in relazione alle caratteristiche dell'animale. Il titolare di un esercizio può presentare al comando di Polizia Locale motivata istanza di autorizzazione per limitare l'accesso degli animali, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico-sanitarie; in caso di accoglimento dell'istanza l'esercente deve apporre specifico avviso. L'ingresso dei cani è impedito nei negozi di alimentari ed all'interno dei locali in cui si preparano cibi.
3. È vietato l'accesso di animali negli ospedali, negli asili e nelle scuole, mentre è consentito nelle case di riposo in caso di ricovero del proprietario, salvo espresso divieto.

TITOLO III - CONVIVENZA CIVILE E RISPETTO DEI BENI E DEI LUOGHI PUBBLICI.

La convivenza civile - definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello - è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità ed al rispetto reciproco tra tutti i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.

Articolo 18 - Convivenza civile, igiene, senso civico e di appartenenza.

1. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, la bellezza del paese per garantire ad ogni cittadino eguali condizioni di vita.
2. Ferme restando le norme vigenti, nonché le funzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici, turbare con il proprio comportamento l'ordinata convivenza civile, nonché provocare situazioni di disagio.
3. È vietato a tutti i cittadini pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte,

bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto, anche di piccolo volume.

Articolo 19 - Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere.

Nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva sono vietati i comportamenti seguenti:

- a. Soddisfare le proprie esigenze fisiologiche, sputare, esporre al pubblico organi sessuali;
- b. Contrarre o concordare prestazioni sessuali a pagamento con persone dedite alla prostituzione su strada; è vietato altresì esercitare la prostituzione.
- c. Propagandare ed esercitare prestazioni sessuali a pagamento in locali chiusi, anche se pubblicizzati come intrattenimenti o cure;
- d. Intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, sdraiarsi a terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo nei pressi di abitazioni private o strutture ospedaliere. Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere questua, vendere merci o offrire servizi quali la pulizia di vetri o altre parti di veicoli;
- e. Lavare veicoli od animali sul suolo pubblico;
- f. Abbandonare sul territorio urbano alimenti destinati agli animali - fatta eccezione per le aree agricole o i luoghi autorizzati dall' Amministrazione Comunale.
- g. Imbrattare, spostare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;
- h. Ammassare oggetti di qualsiasi natura nei pressi di edifici pubblici o privati, nonché depositare rifiuti di qualsiasi genere su balconi o terrazzi affacciati sulla pubblica via.
- i. È vietato l'allevamento all'interno di piccoli cortili o aree adiacenti ad abitazioni poste nel centro abitato di animali da cortile (galline, colombi, oche, anitre, conigli, ecc). Il sindaco, con apposita autorizzazione, potrà in determinati casi consentire la detenzione nel numero e nei modi previsti, di alcuni tipi di animali da ornamento e/o allevamento che non crei problemi al vicinato. Sono esclusi dal presente divieto quegli animali da cortile detenuti per affezione personale.

Articolo 20 - Limitazioni al consumo e alla vendita di bevande alcoliche.

1. La somministrazione da parte di esercenti di pubblici esercizi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di bevande alcoliche ai minori di anni 16, a persone in stato di manifesta ubriachezza, a persona che appaia affetta da malattia mentale o che si trovi in manifesta condizione di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punita con le pene di cui agli artt. 689 e 691 del codice penale.
2. Se il titolare del pubblico esercizio vende per asporto l'alcolico al minore di anni 18 è soggetto ad una sanzione amministrativa prevista dall'art. 14/ter della legge 125/2001 e successive modificazioni.
3. È vietata l'organizzazione delle gare di consumo di alcolici negli esercizi pubblici e nei circoli privati.

4. In occasione di manifestazioni pubbliche è vietata la vendita e l'uso di bevande alcoliche e non, in contenitori di vetro comunque acquisiti, con l'eccezione del consumo in spazi adibiti a feste autorizzate private o per i pubblici esercizi che somministrino bevande ai loro avventori negli spazi interni ed esterni, regolarmente autorizzati, ai propri locali.

Articolo 21 - Attività vietate nell'uso del suolo pubblico.

1. Ogni occupazione del suolo e di aree pubbliche o di fruizione collettiva deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale attraverso gli uffici competenti, fatte salve le disposizioni sancite dagli specifici regolamenti e dal Codice della Strada.
2. È proibita, su suolo pubblico nonché negli spazi destinati alla collettività ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione o l'integrità, nonché recare disagio o pericolo alle persone. Sono vietati, ad esempio, i seguenti comportamenti (fatti salvi quelli espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale):
 - a) l'esercizio di qualsiasi attività, professionale o amatoriale, che consista nel riparare o testare veicoli, aggiustare o fabbricare mobili, tagliare legna o compiere azioni simili
 - b) la pulizia di utensili, attrezzi o altri oggetti
 - c) il lavaggio di soglie, marciapiedi, finestre, spazi espositivi e vetrine delle attività lavorative quando la temperatura è pari o inferiore a 0 gradi centigradi.

Articolo 22 - Attività ludiche nei luoghi pubblici.

1. L'Amministrazione Comunale promuove e favorisce le attività ludiche su suolo pubblico o nelle aree destinate alla collettività, purché il gioco non arrechi danno o costituisca pericolo a cose e persone. È favorito il gioco di bambini e ragazzi nei cortili e nei giardini condominiali. Per tutelare la sicurezza dei partecipanti e di tutte le persone presenti, nonché dei beni pubblici e privati, specifici divieti possono essere introdotti con apposito provvedimento.
2. I gruppi di cittadini che vogliono organizzare attività ludiche, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione e devono attenersi alle prescrizioni relative all'utilizzo del suolo pubblico.
3. Durante il periodo carnevalesco, nelle zone interessate alle manifestazioni, è vietato utilizzare, lanciare e disperdere prodotti schiumogeni di ogni tipo e sorta (bombolette, schiuma da barba, ecc.); è inoltre vietato l'impiego di tutti i prodotti e sostanze (es: uova, farina, ecc..) che possano imbrattare, molestare, arrecare danno alle persone e insudiciare e deturpare il suolo dei beni esposti al pubblico; fanno eccezione i coriandoli e stelle filanti, anche spray.

Articolo 23 - Recinzione e manutenzione dei terreni.

1. I terreni privati devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei cittadini che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e al mantenimento di condizioni igieniche idonee a

prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I cittadini sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti.

2. I proprietari di terreni all'interno del centro abitato, così come delimitato ai sensi del codice della strada, hanno l'obbligo di assicurarne la completa e solida recinzione, in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico abusivo dei rifiuti.
3. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle proprie recinzioni, causando danni o intralcio alla circolazione.

Articolo 24 - Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine e targhe commemorative.

1. Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, sulle occupazioni degli spazi pubblici o soggetti al pubblico passaggio, sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni e dai regolamenti del Comune in materia, è vietata l'installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni ed altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune, che potrà comunque proibirne il collocamento quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati, risulti offeso il decoro o l'aspetto di luoghi pubblici.
2. Il Comune può prescrivere che le insegne o i cartelli inerenti a qualsiasi attività ed i cartelli pubblicitari abbiano determinate caratteristiche che siano in armonia con le esigenze ambientali ed architettoniche. L'installazione di vetrine o bacheche, esclusa l'esposizione di merci, dovrà essere autorizzata di volta in volta tenuto conto della sporgenza dal muro e della località .
3. È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. In caso di inosservanza del presente obbligo è previsto che decadano le relative autorizzazioni a norma del Regolamento edilizio vigente.
4. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale, nonché altri oggetti di pubblica utilità negli spazi ritenuti più convenienti o adatti all'efficacia ed alle finalità delle installazioni.
5. I drappi e/o bandiere appesi ai fabbricati o ad altri manufatti, le luminarie e/o altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica e/o audio in via precaria e provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell' autorità comunale competente secondo le eventuali prescrizioni imposte, eccetto per i drappi, le bandiere, le luminarie e gli addobbi la cui installazione sia prevista da consolidate consuetudini religiose e civili.
6. È vietata l'installazione di tende solari e simili senza titolo rilasciato dal Comune. Le tende e i loro accessori sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio devono avere l'orlo inferiore ad una altezza non minore di mt 2,20 dal suolo, o comunque all'altezza superiore eventualmente stabilita dal Regolamento Edilizio Comunale. Tutti i tipi di tende solari devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della

segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico. In tempo di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

Articolo 25 - Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri.

1. Per tutelare l'integrità e la bellezza dei fabbricati è vietato, nelle parti rivolte sulla pubblica via, collocare sulle finestre, sulle terrazze o comunque in spazi visibili, oggetti tali da compromettere il valore e la bellezza dell'immobile.
2. È vietato danneggiare, deturpare o imbrattare con graffiti, scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, le chiese e gli altri luoghi di culto, le panchine, gli alberi e le aree verdi, le targhe pubbliche e la segnaletica stradale, le carreggiate, i marciapiedi, i muri e l'arredo urbano in genere. In caso di urgenza, per tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone e dei luoghi o per ragioni di opportunità, l'Amministrazione Comunale provvede alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti. Resta in ogni caso a carico dei proprietari interessati provvedere, a proprie spese e cura, al ripristino di intonaco, tinteggiature e alla pulizia delle superfici in questione.
3. Le disposizioni indicate al comma precedente rivestono carattere generale per tutto il perimetro urbano, con l'unica e circostanziata eccezione delle superfici murarie che l'Amministrazione Comunale si riserva di destinare, con appositi provvedimenti, all'espressione grafica, artistica e socio-culturale di artisti e writers.

Articolo 26 - Comportamenti vietati in parchi, giardini e aree verdi pubbliche.

Per garantire la tutela di parchi, giardini e aree verdi pubbliche sono vietati i seguenti comportamenti, che possono compromettere l'habitat naturale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività :

- A. Cogliere i fiori, strappare le fronde e arrecare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato ad uso pubblico o come ornamento;
- B. Entrare nelle aiuole e nei recinti, laddove sia segnalato;
- C. Procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale che migrante;
- D. Salire o comunque usare le attrezzature e i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto, o da parte di persone di età differente a quella alla quale le attrezzature e i giochi stessi sono destinati.
- E. Lasciar vagare o abbandonare specie di animali che possono arrecare molestia o pericolo alle persone;
- F. Sporcare, gettare immondizie, carte o altro al di fuori dei cestini porta rifiuti;
- G. Usare le panchine in maniera impropria.

Articolo 27 - Disposizioni sul verde.

1. In conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, i proprietari di terreni privati, giardini, fondi e aree condominiali in prossimità di strade di pubblico passaggio sono tenuti a provvedere alla costante potatura di fronde, siepi, alberi e rami sporgenti, al fine di evitare ogni rischio di compromissione della sicurezza per i pedoni e i veicoli in transito.
2. I proprietari devono rimuovere tempestivamente le ramaglie ed il fogliame caduto sul marciapiede.
3. I proprietari di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. Tale disposizione vale anche per il verde condominiale.
4. Le disposizioni di cui ai punti sopra indicati si applicano anche ai proprietari di terreni pubblici.
5. È vietata nell'esclusivo ambito delle zone agricole, così come individuate nel P.A.T, la messa a dimora di alberi ad alto fusto a coltura intensiva, di cui all'art.892, punto 1 del Codice Civile, a distanza inferiore a ml.10 dai confini di proprietà. È fatta salva la Direttiva n.2078/1992 dell'Unione Europea relativa alla piantumazione di alberi monofila.

Articolo 28 - Corsi d'acqua: sicurezza e tutela ambientale.

Fatte salve le norme di leggi statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e ferme restando le maggiori sanzioni penali, nell'alveo dei corsi d'acqua non sono consentiti comportamenti che non rispettino l'ambiente o possano mettere a rischio l'incolumità personale. In particolare, sono vietati i seguenti comportamenti:

- a. La balneazione, laddove segnalata da apposito cartello;
- b. Compiere lavori di qualsiasi genere, salvo quelli espressamente autorizzati;
- c. Lavare veicoli, oggetti o animali;
- d. Gettare rifiuti di qualsiasi tipo e accatastare oggetti di qualsiasi genere

I proprietari dei corsi d'acqua privati e/o fossi per l'irrigazione dei campi sono obbligati alla manutenzione degli stessi al fine di evitare esondazioni od allagamenti.

TITOLO IV - TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE.

Il comune tutela la quiete e la tranquillità delle persone, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità della vita sul territorio urbano.

Articolo 29 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone.

1. Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.

2. Per orario di quiete pubblica si intendono le seguenti fasce orarie: dal 1 maggio al 30 settembre dalle ore 24.00 alle ore 8.00 e dalle 13.00 alle ore 15.30; dal 1 ottobre al 30 aprile dalle ore 22.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00. I cittadini hanno l'obbligo di conformarsi a tale principio; gli uffici pubblici sono chiamati a tenerne conto nell'autorizzare eventi o spettacoli, salvo diverse disposizioni del Sindaco in occasioni di feste tradizionali o politiche.
3. È vietato lasciare accesi autocarri e/o macchine operatrici in area residenziale al solo scopo di riscaldamento del motore, anche al fine di evitare dannose immissioni di polveri.

Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 10/5/1999, nr. 21.

Articolo 30 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo.

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale da gioco debitamente autorizzate, i titolari ed i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali e gli spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori che disturbano all'esterno, tra le ore 24.00 e 8.00 (prorogata dalle 1.00 alle 9.00 nei giorni prefestivi e festivi).
2. Qualora si rilevino violazioni al rispetto della quiete pubblica, l'Amministrazione Comunale può ridurre, secondo quanto stabilito dagli specifici regolamenti di settore, l'orario di apertura dei singoli locali o sospenderne l'attività.

Articolo 31 - Rumori e schiamazzi in sede stradale.

1. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o attività di intrattenimento in aree pubbliche o destinate alla collettività devono rispettare gli orari di cui all'art.29 comma 2, salvo diverse indicazioni allegate alla concessione rilasciata dall'autorità comunale competente.
2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora, se non preventivamente autorizzati nell'ambito di manifestazioni organizzate.
3. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Articolo 32 - Abitazioni private e regolamenti condominiali.

1. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori anomali o vibrazioni sensibili possono essere messe in funzione dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle ore 21.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume in modo da non disturbare i vicini.
2. L'esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita qualora siano adottati tutti gli accorgimenti

e le cautele necessarie per evitare il disturbo, nelle seguenti fasce orarie: invernale (ora legale) dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00 - estivo (orario solare) dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Tali limitazioni di orario non si applicano alle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria, all'artigianato e all'agricoltura. Fermo restando che i rumori dovranno essere contenuti al minimo e non oltrepassare la normale tollerabilità .

3. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.
4. Le disposizioni del presente articolo sono immediatamente vincolanti per le abitazioni private prive di regolamento condominiale, mentre nel caso di condomini dovranno essere recepite dal regolamento condominiale ed eventualmente integrate o adattate alle situazioni specifiche. Negli stessi regolamenti condominiali dovranno essere disciplinate le modalità per consentire di giocare ai bambini nei cortili o spazi condominiali.

TITOLO V - ATTIVITÀ LAVORATIVE

Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti (di tutti i settori, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti). Il presente regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività .

Articolo 33 - Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa.

1. Al fine di tutelare e promuovere la bellezza e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni modo puliti, ben mantenuti e adeguatamente tinteggiati.
2. I titolari e i gestori di esercizi di amministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i rispettivi locali, liberandola da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti impropriamente depositati o gettati dalla clientela durante l'orario di apertura.
3. Le immondizie raccolte dovranno essere smaltite nel rispetto di quanto previsto dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
4. Entro trenta minuti dopo la chiusura del locale, i tavoli, le sedie ed ogni altra struttura che, con regolare autorizzazione, sono collocate all'esterno dei locali-gravino esse su aree pubbliche che private- devono essere posizionate secondo le prescrizioni indicate nel titolo autorizzativo, al fine di evitarne l'uso anche dopo la chiusura del locale.

Articolo 34 - Negozi ed articoli per soli adulti.

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni, così come la distribuzione in maniera specialistica o prevalente di materiale a contenuto erotico o pornografico, è ammessa unicamente all'interno di esercizi commerciali che garantiscano la necessaria riservatezza e non consentano di vedere i prodotti in questione dall'esterno.

2. Qualora negli esercizi di cui al presente articolo si vendano anche altri normali articoli in libera vendita, deve essere comunque salvaguardata la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili o accessibili ai minori.
3. Nuove aperture di esercizi commerciali di cui al comma 1 devono essere distanti non meno di mt 500 da luoghi di culto, scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, strutture ospedaliere, cimiteri e uffici pubblici.

Articolo 35 - Sale giochi e sale slot (art.110 comma 6/7 TULPS).

1. Per l'esercizio delle attività con congegni da intrattenimento di cui all'art.110 comma 6 e 7 del TULPS, i soggetti devono essere in possesso dei requisiti e non incorrere nelle situazioni ostative di cui agli artt.11, 12 e 92 del TULPS e, altresì, non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.67 del D.leg.vo n 159 del 06.09.2011.
2. L'attività di sala giochi è subordinata ed autorizzazione rilasciata dal Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.86 del TULPS, ovvero dalla Questura ai sensi dell'art.88 del TULPS.
3. I congegni da intrattenimento di cui all'art.110 possono essere installati all'interno dei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli artt. 86 (comma 1 e 2) e 88 del TULPS (ad esempio bar,ristoranti,alberghi, sale scommesse,ecc) ai sensi e con i parametri numerico quantitativi stabiliti dalla normativa vigente.
4. Nel rispetto delle specifiche normative di settore, le nuove attività che intendano detenere esclusivamente apparecchi di cui all' art.110 comma 6 :
 - a) non possono essere ubicati a distanza inferiore a mt. 500 da scuole, caserme,impianti sportivi, chiese e luoghi di culto, centri parrocchiali, ospedali, strutture di residenza o accoglienza socio-sanitarie e luoghi di cura, ecc..
 - b) devono garantire una dotazione di parcheggi privati non inferiore a mq.1 ogni mq.1 della superficie dell'esercizio fruibile al pubblico.
 - c) siano adeguati alla normativa in materia di impatto acustico.
5. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta la tabella dei giochi proibiti, rilasciata dal Questore e vidimata dall'autorità locale di Pubblica Sicurezza riportante il divieto del gioco d'azzardo e il divieto di utilizzo degli apparecchi di cui all'art.110 comma 6 ai minori di anni 18. Deve essere altresì esposta la tabella ASL con il richiamo alla Legge 8/11/2012 n. 189, art.7 comma 5.
6. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietata (e ben segnalata) l'entrata ai minori di anni 18.
7. I criteri previsti nel presente articolo si applicano alle richieste di nuova autorizzazione o di trasferimento di sale giochi esistenti sul territorio comunale.

Articolo 36 - Obblighi dei titolari di pubblici esercizi.

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci esposte.

2. Qualora si intenda soltanto esporre merci ed oggetti è obbligatorio segnalare che non sono in vendita. Per gli oggetti in vendita esposti all'interno del negozio o nelle vetrine è obbligatorio esporre il relativo prezzo.
3. I titolari di pubblici esercizi devono consentire a tutti, non solo ai clienti, l'uso dei bagni.

Articolo 37 - Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o per strada.

1. Previa autorizzazione è permesso esporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti, nelle immediate vicinanze all'edicola. Nel rispetto del decoro e della sicurezza gli stessi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta, in modo da non causare rischi per le persone (ad es. per i non vedenti) o intralciarne il passaggio.
2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno.
3. È vietato esporre merce od oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico, imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti o molesti.
4. Nelle attività commerciali dove sono poste in vendita bevande alcoliche, il titolare dovrà esporre, in modo ben visibile alla clientela, soprattutto in corrispondenza dell'area destinata a tale merce, almeno un cartello indicante il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto.

Articolo 38 - Divieto di uso di contrassegni e stemma del Comune.

Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune di Nogara e del gonfalone e salvo che sia espressamente autorizzato, è vietato da chiunque usare, anche in ambienti informatici, il predetto stemma e gonfalone e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

Articolo 39 - Manifestazioni temporanee.

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, così come ogni altra simile costruzione che sia temporaneamente autorizzata per poter svolgere manifestazioni pubbliche, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni che saranno stabilite, in casi specifici, dal Comune o autorità sanitarie preposte. In particolare le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un adeguato numero di contenitori per i rifiuti.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro intorno allo spazio occupato.
3. I cittadini che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento sono tenuti a rispettare le norme dell'apposito regolamento vigente in questo Comune in merito ad emissione sonore, orari di apertura, pulizia e decoro.
4. In occasione di particolari eventi o in determinati luoghi e situazioni, l'Amministrazione Comunale può impartire disposizioni o specificazioni diverse, emettendo apposite ordinanze.

Articolo 40 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti.

1. Il volantinaggio può essere effettuato purché non si pregiudichi la pulizia del suolo e non si intralci la circolazione di veicoli o pedoni.
2. È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto cartelli visibili di non gradimento.
3. Previa specifica autorizzazione è possibile la distribuzione di pubblicazioni gratuite in appositi contenitori che debbono essere mantenuti in perfetto ordine. Gli assegnatari dell'autorizzazione sono tenuti, una volta finito il periodo d'esposizione, a rimuovere il contenitore inutilizzato.
4. È vietata la distribuzione di giornali locali, fogli o altri documenti che pubblicizzano, anche implicitamente, forme di prostituzione.

TITOLO VI

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLA TRASGRESSIONE E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.

Articolo 41 - Accertamento e contestazione delle violazioni e sanzioni accessorie.

1. L'accertamento delle violazioni avviene nel rispetto e con le modalità previste dalla legge 24.11.1981 n.689 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le violazioni alle norme del presente regolamento, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.16 della legge n.3/2003 con una somma da € 25,00 a € 500,00.
3. In conformità a quanto previsto dall'art.16 comma 2 della legge 689/81, introdotto dall'art.6 bis della legge 24/7/2008 n.125, il pagamento in misura ridotta delle predette violazioni sarà predeterminato in misura differenziata in relazione alla gravità dell'illecito con provvedimento della Giunta Comunale, comunque non in misura minima inferiore ad € 50,00.
4. Alla violazione prevista dall'art.6 (mendicizia e accattonaggio) consegue la sanzione amministrativa accessoria del sequestro del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività illecita, ai sensi dell'art.13 (sequestro) e in relazione all'art.20 (confisca) della legge 24.11.1981, n.689
5. Il Sindaco, secondo le modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al servizio di Polizia Locale, o a dipendenti di società, associazioni convenzionate con il Comune, le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.
6. Competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art.18 della legge 24.11.1981, n.689 ad emettere ordinanze/ingiunzioni in caso di mancato pagamento delle sanzioni

amministrative irrogate dagli organi competenti e a decidere i ricorsi in materia è il Sindaco di Nogara o suo delegato.

7. Quando le norme del presente regolamento dispongano che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione o da altro successivo atto del comune. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al presente articolo, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
8. Quando la trasgressione alle norme del presente regolamento abbia arrecato danni al Comune, il Sindaco potrà ordinare all'autore dell'illecito ed alla persona civilmente obbligata o solidamente responsabile, entro un congruo termine, la rimessa in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose.
9. I proventi derivanti dalle sanzioni sono destinate al Comune.
10. È facoltà del Comune, con provvedimento della Giunta Municipale, stabilire una sanzione unica per determinate violazioni e modificare gli importi previsti dal presente articolo.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI.

Articolo 42 - Abrogazione di norme preesistenti e applicabilità del presente Regolamento.

1. È abrogato il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera del C.C. n.133 del 15.11.1988.
2. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da considerarsi abrogate tutte le norme, o parti di esse, contenute in altri regolamenti comunali, provvedimenti ordinatori e disposizioni che risultano essere in contrasto con il presente Regolamento.
3. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa Statale e Regionale.
5. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio comunale di Nogara, nel rispetto del principio di specialità e delle altre norme previste dalla Legge 689/81.
6. Gli organi di Polizia sono tenuti al controllo del rispetto del presente Regolamento e all'accertamento delle violazioni.
7. Il presente Regolamento entrerà in vigore contestualmente all'esecutività della delibera di approvazione.